



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO E L'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE \_\_\_\_\_ PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE-TAXI SOCIALE**

L'anno duemilaventidue addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Monte Sant'Angelo, presso il Palazzo Comunale - Sala Giunta, sito in p.zza Roma, n.2, con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale e da valere ai sensi e per ogni effetto di legge,

**TRA**

**il Comune di Monte Sant'Angelo**, sito in p.zza Roma, 2 Monte Sant'Angelo C.F. \_\_\_\_\_ (di seguito chiamato Comune), rappresentato dalla dott.ssa \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_, la quale interviene e agisce nel presente atto in nome e per conto del medesimo Comune, nella sua qualità di Responsabile del Settore I "Amministrativo", giusto decreto sindacale n.5 del 14/06/2022;

**E**

\_\_\_\_\_ (di seguito chiamata \_\_\_\_\_), avente sede in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ iscritta all'Albo Regionale delle \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di Rappresentante Legale;

**PREMESSO CHE:**

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

**VISTA** la Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 (legge quadro sul volontariato), che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuove l'autonomo sviluppo e favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e contrastare l'emarginazione;

**RILEVATO CHE** l'art. 7 della predetta L. 266/1991 prevede la possibilità per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali/provinciali del volontariato di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza delle condizioni previste dal medesimo articolo;

**VISTA** la Legge n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che prevede la tutela di tutte le fasce socialmente fragili, ivi comprese le persone affette da disabilità e, agli artt. 1 e 5, riconosce e valorizza, tra l'altro, il ruolo svolto dagli organismi non lucrativi di utilità sociale, tra cui le Associazioni di Volontariato;

**ATTESO CHE** il D.P.C.M. 30 marzo 2001 successivo alla citata legge afferma all'art. 3 che le Regioni e i Comuni valorizzano "l'apporto nel sistema di interventi e servizi come espressione di solidarietà sociale, di auto aiuto e reciprocità, nonché con riferimento ai servizi e prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 con la natura e le finalità del volontariato";

**PRESO ATTO** che il terzo comma dell'art. 19 della L.R. n. 19/2006 della Regione Puglia stabilisce che: "le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri regionali, concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura e le finalità statutarie";

**PRESO ATTO CHE:**

- il D. Lgs, 117/2017 "Codice del Terzo Settore", all'art. 2, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

**RILEVATO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/10/2022 il Comune di Monte Sant'Angelo ha istituito il servizio di trasporto sociale detto "Taxi sociale" quale intervento di politica sociale avente natura solidale, volto a migliorare la vita dei cittadini che versano in condizioni oggettive di svantaggio, anche transitorio, e di vulnerabilità, permettendo loro di raggiungere le strutture a carattere assistenziale e sanitario, i centri di cura e riabilitazione esistenti sul territorio, nonché di fruire dei relativi servizi socio-sanitari per il soddisfacimento di bisogni primari;
- il servizio di taxi sociale si sostanzia in un servizio di trasporto rivolto a determinate categorie di cittadini residenti nel Comune di Monte Sant'Angelo, con particolare riferimento agli anziani e ai disabili, agli invalidi e ai portatori di gravi patologie, inteso come importante risposta alle esigenze di mobilità in quanto finalizzato a colmare le distanze tra l'abitazione e la struttura pubblica o privata e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali

mezzi di trasporto pubblico, tali da comprometterne la qualità della vita;

- per motivi di ordine tecnico-organizzativo e, soprattutto, per i notevoli costi da sostenere, diventa particolarmente difficoltoso, oltre che oneroso, per il Comune gestire direttamente il servizio trasporto in ambito sociale a favore di determinate categorie di cittadini;
- con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale n. 53/2022 si è stabilito, per motivi di ordine tecnico-organizzativo e per i notevoli costi da sostenere, di affidare, in fase sperimentale, ad Associazioni di Volontariato iscritte nell'Albo Regionale e/o a soggetti del Terzo Settore, l'espletamento dell'attività di accompagnamento sociale, mediante la sottoscrizione di apposito disciplinare volto a regolamentare il servizio in oggetto e i rapporti tra le parti, sia dal lato gestionale-operativo, sia da quello economico;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/11/2022, con cui tra le altre, è stato approvato lo schema di Accordo convenzionale, costituito da n. 15 articoli, e di Comodato d'uso gratuito di un veicolo comunale, volti a regolare i rapporti tra il Comune di Monte Sant'Angelo e l'Associazione/Organizzazione del Terzo Settore, relativamente ai servizi di trasporto sociale a favore di determinate categorie in condizione di svantaggio o fragilità della popolazione;
- rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione comunale il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato e/o soggetti del Terzo Settore operanti in ambito sociale nell'erogazione di determinati servizi in collaborazione con le strutture comunali;
- negli ultimi anni l'Amministrazione ha sperimentato l'affidamento della gestione di alcune attività a varie associazioni di volontariato/Enti terzo settore, con esito positivo;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- è stato pubblicato all'albo on line e sul sito istituzionale in "Amministrazione trasparente", l'avviso pubblico finalizzato all'individuazione di una associazione di volontariato e/o promozione sociale a cui affidare il servizio di trasporto sociale tramite convenzione ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017;
- svolta la procedura comparativa, con determinazione gestionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Responsabile del Settore Amministrativo, è stata selezionata l'Associazione/Organizzazione denominata \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio di cui al presente accordo;
- l'Associazione/Organizzazione è un soggetto giuridicamente qualificato come \_\_\_\_\_ ed è iscritto nel Registro Generale delle Organizzazioni di \_\_\_\_\_ della Regione Puglia al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_. Lo stesso, operante prevalentemente su base di volontariato, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di assistenza e solidarietà, nel campo sanitario ed eroga servizi di \_\_\_\_\_;
- tra i compiti statutari della Associazione/Organizzazione rientra appieno quello del servizio di trasporto a favore di categorie deboli di cittadini per finalità socio-sanitarie;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- l'Associazione/Organizzazione si è candidata come disponibile alla gestione del servizio oggetto della presente convenzione;

- è volontà delle parti implementare un rapporto di collaborazione per garantire il servizio di trasporto sociale a favore di soggetti affetti da patologie, della terza età, nonché delle persone portatrici di handicap e invalidità, assicurando loro un miglioramento della qualità della vita;
- il servizio di cui alla presente convenzione non può configurarsi in alcun modo come sostitutivo dell'offerta del mercato del lavoro in quanto viene garantito tramite i volontari dell'Associazione/Organizzazione alla quale verrà riconosciuto un rimborso per i costi sostenuti;

**RITENUTO** di dover procedere alla regolamentazione del rapporto tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione di Volontariato/Organizzazione, sia dal lato gestionale-operativo, sia da quello economico;

**Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra generalizzate e costituite,**

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premessa**

Il Comune di Monte Sant'Angelo e l'Associazione/Organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

### **Art. 2 - Finalità**

Il Comune di Monte Sant'Angelo, nell'ambito delle politiche sociali finalizzate al miglioramento del benessere delle persone che versano in condizioni oggettive di svantaggio, anche transitorio, e di vulnerabilità, ha istituito il servizio "Taxi Sociale", inteso come importante risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, permettendo loro di raggiungere le strutture a carattere assistenziale e sanitario esistenti sul territorio, al fine di fruire dei relativi servizi per il soddisfacimento di bisogni primari, nonché come strumento volto a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico, promuovendo l'autonomia della persona a rischio di emarginazione.

Attraverso questo servizio il Comune si propone sia di ottenere un miglioramento della qualità della vita delle persone che vivono in condizioni di solitudine e difficoltà, sia di sostenere, per quanto possibile, la loro autonomia e indipendenza, nonché di aiutare, indirettamente, i loro familiari, impossibilitati a svolgere tale servizio.

### **Articolo 3 - Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione tra il Comune di Monte Sant'Angelo e l'Associazione di Volontariato/Organizzazione \_\_\_\_\_ individuata previa procedura comparativa, per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale - "Taxi sociale" per la durata di anni 1 (uno), rivolto a persone fragili residenti nel territorio comunale che necessitano di accompagnamento per accedere a servizi di carattere sanitario e riabilitativo, appartenenti ad una delle categorie previste all'art. 5.

Il Taxi Sociale viene attivato in base alle richieste dei singoli utenti, al fine usufruire di un servizio dedicato e flessibile, e prevede l'effettuazione di accompagnamenti individuali o collettivi per consentire agli utenti di recarsi presso le seguenti destinazioni ubicate, di norma, nel territorio della provincia di Foggia:

- strutture sanitarie pubbliche;
- presidi medico-specialistici privati.

Il servizio viene svolto per consentire di effettuare:

- visite mediche generiche o specialistiche;
- esami clinici e di laboratorio;
- cure fisiche e/o riabilitative;
- cicli di terapie e/o di fisioterapia.

Per determinare la distanza che separa Monte Sant'Angelo e le sue frazioni dalla destinazione richiesta si utilizzerà uno dei servizi digitali di assistenza al viaggio disponibili sul web.

#### **Articolo 4 - Organizzazione e gestione del rapporto collaborativo.**

L'Associazione di volontariato/Organizzazione \_\_\_\_\_ si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nella presente convenzione, impegnandosi affinché le attività ivi previste siano rese con continuità per il periodo concordato.

L'Associazione/Organizzazione \_\_\_\_\_ si propone, esclusivamente per fini di solidarietà, di fornire assistenza alle categorie di cittadini beneficiari rendendosi disponibile al seguente servizio:

- servizio di accompagnamento finalizzato a facilitare l'accesso, in forma completamente autonoma per l'utente fruitore del servizio e, di norma, limitatamente al territorio provinciale, alle strutture sanitarie pubbliche o presidi medico-specialistici privati (per l'accesso ad analisi cliniche, prelievi, visite mediche e percorsi terapeutici ecc.).

L'Associazione/Organizzazione garantisce che il servizio di trasporto sociale sarà fornito attraverso l'utilizzo della propria strumentazione, dei propri mezzi e dei propri soci volontari inseriti in apposito registro dei soci - sezione volontari, assicurando un volontario in qualità di conducente del veicolo per ogni trasporto da effettuare.

Le attività di trasporto sociale oggetto della presente collaborazione saranno svolte dall'Associazione/Organizzazione avvalendosi, prioritariamente, dell'autovettura di proprietà comunale FIAT DUCATO PANORAMA ALTO, targa DM 115 WT, omologata per nove normodotati, compreso l'autista ovvero per 5 normodotati e due posti carrozzella, oltre all'autista, che sarà messa a disposizione della stessa Associazione/Organizzazione mediante la sottoscrizione di apposito contratto di comodato d'uso gratuito e secondo quanto in esso previsto.

Per quanto riguarda gli obblighi di custodia, gestione e manutenzione del veicolo sopra descritto si rimanda a quanto disciplinato dal contratto di comodato oggetto di stipula tra le medesime parti del presente Accordo.

Per l'espletamento del servizio l'Associazione/Organizzazione intende utilizzare, altresì, n. \_\_\_ automezzi di proprietà, muniti della documentazione necessaria per l'utilizzo degli stessi e coperti da polizza assicurativa R.C.A.

Il servizio dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti aspetti organizzativi.

Il servizio si svolgerà cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 17.00 (escluso i giorni festivi), e può prevedere il trasporto di più persone nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo, se le prenotazioni coincidono.

L'attività di intervento degli operatori volontari riguarda il servizio di prelievamento al domicilio del richiedente, di accompagnamento nel luogo previsto, l'attesa durante la visita/esame e si conclude con il rientro al domicilio dell'utente stesso.

Non è previsto il supporto degli operatori volontari durante l'effettuazione di visite mediche, esami clinici, cure, ecc. I volontari non sono tenuti, inoltre, a svolgere attività di

sorveglianza durante i percorsi, né a curare le operazioni di salita e di discesa dal veicolo degli utenti.

Nell'ipotesi in cui l'appuntamento abbia una lunga durata, a discrezione dell'operatore, può essere deciso il rientro del mezzo e la successiva presa in carico per il rientro.

In casi particolari, assolutamente eccezionali, in cui si rilevi una particolare necessità ed urgenza, su segnalazione del servizio sociale professionale del Comune, potrà essere autorizzato l'accesso in deroga a quanto sopra riportato.

L'attività di intervento degli operatori volontari verrà effettuata in osservanza al calendario dei trasporti che sarà definito dalla stessa Associazione/Organizzazione sulla base delle istanze di fruizione del taxi sociale presentate dagli utenti e ammesse.

L'Associazione/Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai competenti uffici comunali delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività pianificate, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori volontari dell'associazione.

L'Associazione/Organizzazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. Per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione dovrà essere comunque garantito il pieno rispetto dei principi e criteri stabiliti dal Regolamento Comunale per il servizio di Trasporto Sociale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del 28.10.2022.

L'Associazione/Organizzazione affidataria dovrà fornire un elenco mensile dei trasporti effettuati, indicante il nominativo degli utenti trasportati, il nominativo del conducente, il veicolo utilizzato, il luogo di destinazione e il percorso effettuato, gli orari di partenza e di arrivo.

Il Comune comunica all'Associazione/Organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione della convenzione. Il Comune, inoltre, vigila sullo svolgimento delle attività dell'Associazione/Organizzazione, avendo cura di verificare il corretto espletamento dei servizi e che i volontari rispettino nelle loro attività di collaborazione le normative specifiche di settore.

#### **Art. 5 Destinatari e Requisiti**

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Monte Sant'Angelo, in condizioni fisiche di autosufficienza o parziale autosufficienza, appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

1. persone anziane ultrasessantacinquenni prive di familiari di riferimento (in quanto costituenti nucleo familiare monocomponente) ovvero con coniuge/parenti in linea retta fino al 2° grado appartenenti al medesimo nucleo familiare privi di patente di guida e/o di veicolo o residenti in altro Comune;
2. persone portatrici di deficit in possesso di certificazione L. 104/92 prive di familiari di riferimento (in quanto costituenti nucleo familiare monocomponente) ovvero con coniuge/parenti in linea retta fino al 2° grado appartenenti al medesimo nucleo familiare privi di patente di guida e/o di veicolo o residenti in altro Comune;
3. soggetti con temporanea riduzione delle capacità motorie o con invalidità anche temporanea alla guida tale da rendere impossibile o gravemente difficoltosa la fruizione dei normali mezzi di trasporto pubblico, privi di familiari di riferimento (in quanto costituenti nucleo familiare monocomponente) ovvero con coniuge/parenti in linea retta fino al 2° grado appartenenti al medesimo nucleo familiare privi di patente di guida e/o di veicolo o residenti in altro Comune;

4. soggetti che siano affetti da gravi patologie croniche che, pur non avendo limitazioni funzionali, necessitano periodicamente di recarsi presso strutture sanitarie, sempreché privi di familiari di riferimento (in quanto costituenti nucleo familiare monocomponente) ovvero con coniuge/parenti in linea retta fino al 2° grado appartenenti al medesimo nucleo familiare privi di patente di guida e/o di veicolo o residenti in altro Comune;

5. persone che, pur non essendo in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, sono in carico al Servizio Sociale Professionale per particolari difficoltà familiari, sociali, di distanza e di collegamento, che si trovino in condizioni di effettiva impossibilità di spostarsi autonomamente o di fruire di altri servizi pubblici all'uopo destinati.

In caso di utenti minori di età (anche diversamente abili) è necessario che gli stessi siano accompagnati da un genitore e/o da un tutore o da persona delegata formalmente dai medesimi, previa accettazione della delega.

I soggetti maggiorenni diversamente abili ai sensi della L. 104/92, dovranno essere accompagnati da un parente o altra persona di fiducia.

In casi particolari, assolutamente eccezionali, in cui si rilevi una particolare necessità ed urgenza, su segnalazione dell'assistente sociale, potrà essere autorizzato l'accesso in deroga ai commi precedenti.

Sono escluse dal servizio le persone non deambulanti e/o non autosufficienti, quelle che durante il trasporto necessitano particolare assistenza sanitaria o di barella o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con automezzi specifici, come l'ambulanza.

#### **Art. 6 - Modalità di accesso al servizio**

La domanda per l'accesso al servizio dovrà essere presentata dal richiedente al Comune di Monte Sant'Angelo, a seguito di pubblicazione di un Avviso pubblico, anche a sportello, secondo quanto stabilito, utilizzando la modulistica predisposta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da compilare in ogni sua parte e debitamente sottoscritta. Nell'ipotesi di avviso a sportello, le istanze dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima della giornata di prevista per il trasporto, al fine di consentire lo svolgimento dell'iter istruttorio e un'adeguata programmazione dei servizi.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente (nel caso in cui il beneficiario del servizio sia un minore o un disabile) deve sempre indicare l'accompagnatore.

A seguito dell'espletamento dell'istruttoria finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti previsti e nei limiti delle risorse disponibili, il Comune renderà noti agli interessati l'ammissione al servizio o il diniego per mancanza dei requisiti, con apposito provvedimento che sarà pubblicato all'Albo on line e sul sito istituzionale dell'Ente. Quest'ultimo verrà trasmesso, altresì, all'Associazione di volontariato/Organizzazione cui sarà affidata la gestione del servizio.

Sarà cura del Gestore provvedere all'organizzazione ed erogazione del servizio dando ai cittadini ammessi apposite comunicazioni nei giorni precedenti al trasporto, secondo le modalità ritenute opportune.

In caso di esigenze prioritarie o di impossibilità sopravvenuta, l'Associazione non potrà garantire il trasporto, comunicandolo agli interessati almeno tre giorni prima rispetto al giorno stabilito per l'intervento.

A parziale copertura degli oneri di trasporto derivanti all'Amministrazione comunale dall'organizzazione dei servizi, per avvalersi del servizio di Taxi sociale, i cittadini

dovranno provvedere ad effettuare a favore del Comune il pagamento della tariffa, a titolo di compartecipazione alle spese, determinata nel modo seguente:

- **€ 5,00** per trasporti effettuati nel raggio di 30 Km intercorrenti tra la residenza e la struttura socio-sanitaria.
- **€ 10,00** per trasporti effettuati oltre il raggio di 30 Km tra la residenza e la struttura socio-sanitaria.

Saranno esonerati dal pagamento delle tariffe sopra citate i cittadini in possesso di un'attestazione ISEE con valore non superiore a **€ 7.000,00**.

Tale tariffa, ove dovuta, dovrà essere rapportata al numero dei trasporti per i quali si è fatta richiesta.

Al termine del servizio di trasporto, l'utente rilascerà all'Associazione:

- una dichiarazione debitamente sottoscritta in cui attesterà l'avvenuta prestazione;
- ricevuta del versamento della tariffa a titolo di compartecipazione alle spese (se dovuta dall'utente).

### **Art. 7 - Criteri di precedenza**

Nel caso in cui vi fossero più richieste rispetto alla quantità possibile di servizi da effettuare, si dovrà procedere ad attivare il trasporto in base alle seguenti criteri:

1. rilevanza e indifferibilità della prestazione: verrà privilegiata la persona che dovrà eseguire cure/prestazioni rilevanti e indifferibili.
2. ordine cronologico della richiesta: in caso di prestazioni egualmente rilevanti e indifferibili, si darà precedenza alle richieste cronologicamente anteriori.
3. in presenza di analoghe situazioni, verrà privilegiato il richiedente che abbia un'attestazione ISEE inferiore.

### **Articolo 8 - Stato giuridico dei volontari**

L'Associazione/Organizzazione garantisce la disponibilità di proprio personale qualificato e con pregressa esperienza nell'ambito di attività di accompagnamento su automezzi di persone anziane e/o disabili e/o fragili, organizza le assegnazioni dei volontari, provvede alla sostituzione degli assenti, nomina un referente, il cui nominativo deve essere comunicato all'Ente all'avvio del servizio.

Gli autisti dovranno essere abilitati alla guida del mezzo in dotazione, fisicamente validi, e mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso. I volontari conducenti dei veicoli dovranno essere in possesso della patente cat. B, prevista per la conduzione di autovetture.

L'affidatario dovrà consegnare al Comune elenco di tutto il personale volontario che utilizzerà per l'espletamento del servizio, precisando la qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, nonché le modalità di coordinamento dei volontari.

Il Comune potrà chiedere la sostituzione di personale che non dovesse rispondere ai requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti inaccettabili verso l'utenza.



Le attività da svolgere, oggetto del presente accordo, sono volontarie e rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale, con esclusione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, sollevando, altresì, la stessa da qualunque responsabilità derivante dalla prestazione effettuata.

La collaborazione dei volontari dell'Associazione in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

I volontari svolgono il proprio servizio muniti di apposito tesserino rilasciato dall'associazione.

#### **Articolo 9 - Formazione e aggiornamenti**

L'Associazione garantisce che i soci volontari inseriti nelle attività oggetto del presente disciplinare siano in possesso delle conoscenze tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e delle prestazioni, acquisite a seguito della frequenza e superamento di corsi organizzati dall'associazione stessa.

L'Associazione si impegna, ove necessario, ad istruire il proprio personale.

#### **Articolo 10 - Assicurazione per i volontari dell'Associazione**

L'Associazione/Organizzazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'Associazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che l'Associazione possa procurare o ricevere nello svolgimento delle attività assegnate con il presente disciplinare.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione/Organizzazione ha stipulato, a propria cura e spese, una Polizza per assicurare i propri volontari contro il rischio di infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11.08.1991, n. 226. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ con decorrenza da \_\_\_\_\_ e scadenza \_\_\_\_\_, assunta al protocollo comunale n. \_\_\_\_\_ e conservata agli atti.

L'Associazione/Organizzazione è tenuta a inviare tempestiva copia al Comune di ogni rinnovo effettuato.

#### **Articolo 11 - Rimborso spese e rendicontazione.**

Il Comune si impegna a corrispondere all'Associazione/Organizzazione, per l'intera durata della convenzione, il rimborso delle seguenti spese effettivamente sostenute e documentate per la gestione del servizio di trasporto sociale:

- spese per il funzionamento della sede;
- spese per carburante;
- spese per la manutenzione e revisione degli automezzi;
- spese di assicurazione RCA dei mezzi;
- spese derivanti dalla Polizza assicurativa per i volontari (Responsabilità civile verso terzi, infortuni, malattie);
- rimborso spese sostenute dai volontari,

in misura non superiore a € 30,00 (trenta/00 euro) per ogni viaggio (individuale o collettivo) effettuato nel raggio di 30 Km (calcolato dall'abitazione del beneficiario al luogo

di destinazione) e non superiore a € 50,00 (cinquanta/00 euro) per ogni trasporto (individuale o collettivo) effettuato oltre il raggio di 30 km (calcolato dall'abitazione del beneficiario al luogo di destinazione).

Il Comune assicura di rimborsare all'Associazione le spese nei limiti su indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

Tale rimborso spese verrà corrisposto all'Associazione a cadenza mensile posticipata, previa presentazione da parte dell'Associazione di apposita rendicontazione sull'attività svolta, nonché sugli effettivi costi di gestione ed organizzazione relativamente agli interventi oggetto della presente convenzione.

A tal fine quest'ultima si impegna a trasmettere mensilmente il report riportante la descrizione dettagliata delle attività svolte, il numero dei trasporti effettuati, le destinazioni dei viaggi, il nominativo degli utenti ed ogni altra informazione utile, gli effettivi costi sostenuti per il servizio e i documenti a supporto.

Al report mensile dovranno, altresì, essere allegate:

- le dichiarazioni di avvenuta prestazione del servizio di trasporto rilasciate dagli interessati;
- le ricevute del versamento da parte degli utenti della tariffa, quale quota di compartecipazione al servizio (se dovuta).

Il contributo sarà erogato dal Comune entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione, che tali rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

Gli importi saranno esenti da qualsiasi tipo di imposta ai sensi dell'art. 8 L. 266/91.

Essendo il servizio di accompagnamento oggetto della presente convenzione gratuito per i fruitori dello stesso che presentino un'attestazione ISEE con valore non superiore a € 7.000,00, è posto espresso divieto per l'Associazione/Organizzazione richiedere ai beneficiari del servizio somme di denaro o valori in genere a titolo di corrispettivo, rimborso o contribuzione per il servizio prestato.

### **Articolo 12 - Durata.**

La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di dodici mesi ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza dell'atto convenzionale.

È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta presentata almeno 15 giorni prima, fermo restando quanto previsto al comma 1.

Il Comune può risolvere il presente atto in ogni momento, per provata violazione o inadempienza da parte dell'Associazione/Organizzazione agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non l'erogazione del contributo come determinato nel precedente art. 11 per l'attività già posta in essere.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione/Organizzazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione/Organizzazione venga sciolta, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

L'Associazione può risolvere il presente atto in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune agli impegni previsti nei precedenti articoli.

### **Articolo 13 - Privacy.**

Le parti si obbligano al trattamento dei dati sensibili forniti dagli utenti nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo numero 196 del 30/06/2003 e Reg. Ue 2016/679. Inoltre il trattamento dei dati stessi avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità collaborative oggetto del presente disciplinare e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.

### **Articolo 14 - Spese contrattuali**

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente contratto quali diritti, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo, sono poste a totale carico dell'Associazione.

### **Articolo 15 - Controversie.**

I rapporti tra Comune ed Associazione/Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Eventuali controversie che dovessero nascere dall'esecuzione della presente accordo saranno definite in via amichevole. Per le controversie non risolte bonariamente la competenza è del Foro di Foggia.

### **Articolo 16 - Norma di rinvio.**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione/Organizzazione rinviano alle norme regolamentari vigenti in materia e a quanto previsto dalle leggi amministrative e civili. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

### **Articolo 17 - Disposizioni finali.**

Comune ed Associazione/Organizzazione dichiarano che il presente atto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642 tabella allegata B punto 27-bis) –

La presente convenzione, redatta in duplice originale, in modo che sia in possesso di ciascuna delle parti, stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico di chi richiede la registrazione.

Comune ed Associazione/Organizzazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

**COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO**  
**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

**ASSOCIAZIONE/ENTE**  
**Il Presidente**

Dott.ssa \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_